

Introduzione

ESSERE DOCENTI PER POTER FARE SCUOLA?

Suggerimenti minimi per neo-immessi in ruolo (e non solo)

Stefano Versari, Anna Bravi

“Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola”¹.

La scuola “piena” – evocata dalle parole di Don Lorenzo Milani, capaci di cancellare, come un tratto di penna, migliaia di pagine di pedagogismo e didatticismo – stride con le scuole “chiuse” di questi due ultimi tormentati anni scolastici. L’esplosione della pandemia ha interrotto il rito significativo dell’andare a scuola. La scuola fatta di banchi (tradizionali o innovativi) e lavagne (di ardesia o digitali), di presenza, di cognomi, di appelli ad inizio lezioni, di insegnanti, di genitori e nonni di fronte ai cancelli, di bambini con il grembiolino che si danno la mano, di allievi che vivono i sussulti emotivi della crescita, così come le preoccupazioni del proprio contesto familiare. È venuto meno questo e tanto altro, in misura differenziata nel tempo e nei diversi territori del Paese.

Superato lo smarrimento iniziale, attivati innumerevoli percorsi formativi sul digitale, i docenti si sono progressivamente sempre meglio attrezzati con la “rete”. Nel complesso

lo hanno fatto per spiegare, interrogare, valutare le competenze come possibile acquisite dai propri allievi, in certi tempi in presenza, in altri a distanza, da dietro uno schermo. Lo hanno fatto, al contempo, per accompagnare, motivare, sostenere i propri

¹ Don Lorenzo Milani, *Lettera ad una professoressa*, 1967.

“ragazzi”, ciascuno con le proprie ansie personali e con i propri smarrimenti. Con l'abnegazione di molti, non le aule fisiche in diversi momenti vuote di studenti, ma quelle virtuali, sono risultate come possibile “piene” delle relazioni che il *lockdown* ha obbligato a troncare. Insegnare ed apprendere, in questo scenario, non è stato facile ed ancora non lo è. Essere, nel senso milaniano, docenti, per di più neo-assunti, è stato ed ancora lo è a dir poco sfidante.

In Emilia-Romagna, in questo complesso anno scolastico 2020/2021, i docenti neo-immessi in ruolo sono 1.537, di cui 1.514 su posto comune e 23 su posti di sostegno. L'approdo all'assunzione con contratto a tempo indeterminato è avvenuto con diverse procedure di reclutamento: 24 da graduatoria concorso ordinario 2016, 914 da concorso straordinario 2018, 151 da concorso secondaria 2018, 448 da GAE. Sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna sono reperibili queste e molte altre informazioni, utili per il percorso che state compiendo².

Sempre con riferimento a questo anno scolastico, Voi docenti neo-immessi in ruolo rappresentate, nelle scuole statali dell'Emilia-Romagna, il 3,2% dei docenti su posti comuni (1.514 su di un totale di 47.151 docenti, senza contare i posti aggiuntivi c.d. Covid) e lo 0,4% dei docenti su posti di sostegno (23 su di un totale di 5.935, senza contare i numerosi posti in deroga). Numeri ridotti e pur significativi per la nostra scuola, per la varietà delle competenze di cui siete portatori, per lo sguardo giovane che avete sul futuro, per lo slancio risignificato dal “ruolo” a sperimentare ed agire al meglio la funzione docente, da arricchire ovviamente via via con lo studio e la formazione continua, l'impegno, la dedizione e l'esperienza.

Quale filo diretto dunque fra lo scritto di Don Milani, con cui abbiamo iniziato queste righe, e la scuola di oggi? La scuola che hanno conosciuto i ragazzi di Barbiana era una scuola per pochi e la domanda espressa sul come riempirla è oggi più che attuale. La pandemia ha denunciato ed accresciuto la povertà educativa³. In Emilia-Romagna, circa 148.000 studenti, oltre il 25% degli iscritti alle scuole statali del primo e del secondo ciclo, hanno affrontato i momenti di *lockdown* che si sono susseguiti senza avere un posto tranquillo per studiare, una scrivania per fare i compiti o una libreria fornita. Occorre poi considerare – in aggiunta – le altre forme di povertà e gli studenti che rischiano di mancare all'appello. Secondo l'indagine “*I giovani al tempo del coronavirus*”⁴, condotta da IPSOS per *Save the Children*, sono circa 34.000 nel Paese quelli a rischio di abbandono scolastico.

²

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/20_21-6-Immissioni-in-ruolo-personale-docente-educa-tivo-ed-ATA.pdf.

³ <https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/ALLEGATO-1-Il-contesto-e-le-risorse.pdf> -

⁴ Il 28% degli intervistati afferma che dal *lockdown* di primavera c'è almeno un proprio compagno di classe che ha smesso completamente di frequentare le lezioni. Il 7% afferma che i compagni di scuola “dispersi” a

partire dal *lockdown* sono tre o più di tre. Il 35% ritiene che la propria preparazione scolastica sia peggiorata.

Altro filo diretto. Gli interlocutori di Don Milani domandavano come ci si dovesse organizzare per fare scuola. La domanda è la stessa ricorrente, quasi ossessiva, oggi. L'organizzazione, degli spazi, del tempo, degli apprendimenti, delle informazioni, dei modi di cura delle relazioni, soprattutto con i più piccoli e con i più fragili, delle collaborazioni esterne... è stata cruciale ai fini della complessa operazione della ripartenza dell'anno scolastico 2020/2021. E anche l'obiettivo è stato lo stesso, "riempire" la scuola il prima possibile, aprirla a coloro che stavano pagando il prezzo più alto.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, al fianco delle scuole, si è impegnato per offrire informazioni e riflessioni sulle azioni via via da compiere. Il lavoro svolto nel corso di mesi è confluito nel volume *"La Scuola della nostra fiducia. Materiali per il tempo Covid e oltre"*⁵ che, si auspica, sia di stimolo per pensare e ripensare anche l'organizzazione della Vostra azione professionale. Comunque e sempre preoccupandosi, in primo luogo, *"di come bisogna essere per poter fare scuola"*⁶.

La "bussola del visore"

James T. Kirk: "Spock, il display è fuori uso e sto volando alla cieca"

Spock: "Capitano, senza la bussola del visore, centrare l'obiettivo è matematicamente impossibile!"

James T. Kirk: "Spock, al mio rientro parleremo di come lei dà cattive notizie".

Dal dialogo del film *"Into Darkness - Star Trek"*

Mai come in questo anno la scuola ha dovuto e continua a dover fare i conti con "cattive notizie", con un orizzonte incerto e mutevole che condiziona, e non può essere diversamente, anche lo svolgimento da parte Vostra della "funzione docente".

Ma qual è la funzione docente?

L'articolo 395 del *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"*⁷ recita:

"La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di

Uno su 4 deve recuperare diverse materie -

[https://www.savethechildren.it/blog-notizie/scuola-e-covid-19-pensieri-e- aspettative-degli-adolescenti](https://www.savethechildren.it/blog-notizie/scuola-e-covid-19-pensieri-e-aspettative-degli-adolescenti).

⁵

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/02/La-scuola-della-nostra-fiducia_Versari_USR-ER-WEB.pdf.

⁶ Don Lorenzo Milani, op. cit.

⁷ Decreto Legislativo n. 297/1994:

<https://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/0?tabID=0.5049920556129441&title=lbl.risultatoRicerca&initBr ea- dCrumb=true>.

*contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità*⁸.

Ad integrazione, l'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di Lavoro "Comparto Scuola", 2006/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007, prevede: *"La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio"*.

E quale la bussola del visore del docente?

Nelle righe a seguire, si indicheranno alcuni "segnavia" per la navigazione cui siete chiamati. Primo fra tutti, la necessità di adempiere alle funzioni pubbliche che vi sono affidate con *"disciplina e onore"* – è la direzione indicata dall'articolo 54 della nostra Carta costituzionale⁹ – contribuendo, per la Vostra parte, a che nell'ufficio pubblico-scuola" (articolo 97, comma 2) *"siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità"*.

Sempre la Costituzione aggiunge, all'articolo 98, il dovere di esclusività, *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*. Il lavoro e le mansioni del docente, in quanto dipendente pubblico "servente" il bene comune non è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative.

La Costituzione, quindi, è la prima "bussola" mediante cui orientare l'azione degli insegnanti verso l'efficacia e l'efficienza della *"cosa pubblica"*, nella specificità dei compiti loro assegnati.

La Costituzione sancisce anche, per tutti, dei "diritti". Fra questi, la libertà dell'organizzazione sindacale, suggellata dall'articolo 39 e *"il diritto di sciopero (che) si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano"*, secondo il successivo articolo 40.

Di particolare rilievo per Voi docenti, l'articolo 33: *"l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"*.

L'articolo 297 del richiamato Testo Unico della scuola così recita: *"Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola [...] ai docenti è garantita la libertà di*

⁸ Segue nei successivi commi: "I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei

rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti”.

9 Il testo aggiornato della Costituzione della Repubblica italiana, con note e indice delle Leggi di revisione costituzionale, è reperibile sul sito della Corte Costituzionale:

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf.

insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale [...]. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca". La libertà di insegnamento è libertà individuale, non delegabile ad altri soggetti, neppure collettivi e non limitabile da organi rappresentativi degli insegnanti nella scuola.

Nessun limite alla libertà degli insegnanti? Il margine perimetrale è costituito dai doveri di solidarietà collettiva e da quello posto, a tutela degli studenti, dall'articolo 31 della stessa Carta costituzionale, che impegna la Repubblica a proteggere l'infanzia e la gioventù. Ulteriori limiti sono rappresentati dal "buon costume" e dall'ordine pubblico costituzionale, ovvero, dalle regole fondamentali di disciplina della convivenza civile e di difesa del patrimonio spirituale della Nazione. Per inciso, peraltro, nessun docente può sentirsi libero di "insegnare male".

Dovere di esclusività e principio di prudenza

Proseguendo nella "navigazione", si ritiene utile richiamare altri punti di attenzione, apparentemente secondari in rapporto alla funzione docente, ma da considerare pure con grande prudenza, per le conseguenze correlate.

Il primo punto di attenzione involge il divieto di svolgere attività incompatibili con la condizione del "servizio esclusivo della Nazione". Il principio generale del "dovere di esclusività" è chiarito da una importante sentenza della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, secondo cui "nel rapporto di impiego con le Pubbliche Amministrazioni vige il principio generale per effetto del quale l'impiegato deve dedicare all'Ufficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale, con la conseguenza che sussiste incompatibilità tra l'impiego pubblico e l'esercizio di una professione"¹⁰.

Nei fatti le situazioni che possono riguardare il docente in quanto dipendente pubblico sono tre: attività incompatibili, attività consentite previa autorizzazione e attività consentite.

Le **attività incompatibili**, quindi vietate, sono definite dall'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato". "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".

Le **attività consentite previa autorizzazione** sono chiarite dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", nello specifico dai commi 5 e 7, che prevedono, ove non si tratti di attività vietate, che l'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, venga autorizzato dai rispettivi organi competenti "*secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente*", e che i dipendenti pubblici non possano "*svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*", prevedendo inoltre che, ai fini dell'autorizzazione, "*l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*".

Le **attività consentite** sono, infine, definite dal comma 7, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 sopra citato e consistono in:

- a) *collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
- b) *utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
- c) *partecipazione a convegni e seminari;*
- d) *incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
- e) *incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
- f) *incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;*
- f bis) *attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.*

Il secondo punto di attenzione, in ossequio al "*principio di prudenza*", riguarda le conseguenze derivanti dall'uso improprio delle innumerevoli opportunità offerte dal *web*, in particolare dall'uso dei *social*, spesso "luogo" di esternazioni anche del personale della scuola, generatrici di fratture relazionali all'interno della comunità professionale, di sanzioni disciplinari e, non raramente, di clamore mediatico.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, riguardante l'uso improprio delle *e-mail*, conferma che l'invio a più destinatari di messaggi con contenuto offensivo della

reputazione, integra il reato di diffamazione aggravata¹¹. Nulla cambia se l'offesa viene formulata mediante una *chat* quale, ad esempio, "WhatsApp", in quanto "il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori – i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in

¹¹ Cassazione, Sez. V, 26 luglio 2019, n. 34113.

tempi diversi – fa sì che l'addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore e offeso: di cui l'offesa alla reputazione della persona compresa nella cerchia dei destinatari del messaggio"¹².

Le "famosse" *chat* di classe rappresentano certo un comodo strumento di comunicazione, veloce ed efficace, che richiede, tuttavia, una chiara consapevolezza dei limiti, dei rischi e della necessità di un uso affidabile agli studenti come modello positivo. È opportuno che queste *chat* si mantengano, il più possibile, "istituzionali" e funzionali alla diffusione in tempi rapidi di comunicazioni di servizio e di informazioni di interesse collettivo. È altresì opportuno siano evitate precisazioni e commenti non necessari che, peraltro, finiscono spesso per "riempire" lo spazio, ostacolando la "lettura" delle comunicazioni.

Nell'uso delle *chat*, qual è il confine – non sempre chiaramente definibile – fra il diritto di critica e la calunnia?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, riguardante il conflitto instauratosi fra un Sindaco e i componenti il Consiglio di Istituto di una scuola, afferma che "La critica è stata legittimamente esposta e contenuta nei limiti di un linguaggio che non aggredisce la sfera personale dei destinatari della critica, poiché, come si ripete, essa si è limitata a una censura dell'operato amministrativo, e delle sue modalità concrete, e non attinge la persona, il suo onore e la sua reputazione"¹³.

La massima giurisprudenziale riportata, tra le righe, richiama il tema della diffamazione, rimbalzato ovviamente anche ai docenti neo-assunti. Sbagliando, non di rado, la posta elettronica, la messaggistica, i "social" vengono utilizzati per diffondere esternazioni non adeguatamente ponderate ad una cerchia ritenuta, a torto, "riservata". Esternazioni che possono facilmente travalicare i confini del rispetto interpersonale e trascendere nell'offensivo, con esiti tutt'altro che indolori sul piano giudiziario. Parafrasando il filosofo Gorgia, se è vero che "La parola è una gran dominatrice che, anche col più piccolo e invisibile corpo, cose profondamente divine sa compiere", è altrettanto vero che "Con le parole un uomo può rendere felice l'altro o spingerlo alla disperazione"¹⁴.

Hominem te memento!

Terzo – e ultimo, considerato che siamo solo alla premessa – punto di attenzione. In altra parte di questo volume, sarà affrontata la questione della responsabilità disciplinare, conseguente alla mancata osservanza degli obblighi assunti dal lavoratore con la stipula del contratto individuale di lavoro, recettivo di quelli fissati nel contratto collettivo nazionale.

¹² Cassazione, Sez. V, 21 febbraio 2019, n.7904.

¹³ Cassazione, Sez. V, 12 settembre 2019, n. 37864.

¹⁴ Sigmund Freud, *Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti, 1915-1917*.

Si tratta di responsabilità “aggiuntiva” perché ulteriore, fra le altre, a quella civile e penale. Non è certo questa la sede per parlare di illeciti ma, sempre nello spirito del principio di prudenza, al fine di evitare condotte inconsapevoli e pur foriere di responsabilità non desiderabile, si riportano attraverso le massime della Suprema Corte di Cassazione, alcune fattispecie di natura penale – tralasciando, fra gli altri, i reati contro la persona, quelli informatici, quelli c.d. concernenti la pedofilia – che pure, purtroppo, possono ricorrere negli Uffici pubblici.

Peculato - “La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni d’ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alle funzionalità dell’ufficio, è suscettibile nel delitto di *peculato d’uso*”. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 2/05/2013, n. 19054). Stessa fattispecie ricorre – sempre subordinatamente al determinarsi di un danno economico apprezzabile – in ipotesi di utilizzo a fini privati del *computer* o del collegamento *Internet* dell’Amministrazione (Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza 8/08/2013, n. 34524).

Abuso di ufficio - Esempio giurisprudenziale: docente che, indicando ai genitori di alcuni allievi l’insufficienza del profitto scolastico dei figli, esponendo la necessità di farli seguire da persona esperta e segnalando la propria disponibilità, induca i genitori a corrispondere compensi in denaro per lezioni private illegittimamente impartite in violazione dell’art. 508, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994.

Rifiuto o omissione di atti d’ufficio - Esempio giurisprudenziale: l’insegnante che ignori le ripetute richieste rivoltegli dal dirigente scolastico e dal consiglio di classe, di consegnare all’istituto gli elaborati scritti svolti in aula dagli allievi delle classi affidategli, a nulla rilevando che quegli elaborati siano stati corretti e che le relative valutazioni siano già state trascritte nei registri di classe, impedendo in tal modo il regolare svolgimento del processo finale di valutazione dei singoli studenti nel consiglio di classe.

Omissa denuncia di reato, se reato perseguibile d’ufficio - Esempio giurisprudenziale: docente che, a fronte di osservazione e/o disegni, scritti, racconti di un alunno, che inducono il fondato sospetto di presunti abusi di mezzi di correzione, di abusi sessuali, ... non segnala, per iscritto e senza ritardo, il fatto al dirigente scolastico. Il personale docente assolve così all’obbligo; il dirigente scolastico è a sua volta tenuto alla segnalazione all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferire a questa (es. Stazione dei Carabinieri o Questura).

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - “Integra il reato di falso in atto pubblico l’errata (cosciente e volontaria) attestazione delle assenze degli alunni nel registro del professore” (Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza 11/10/2010, n. 274).

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - “Il verbale di riunione del collegio dei docenti rappresenta un atto autonomo e giuridicamente perfetto, a prescindere dalla cosiddetta approvazione, ed integra – ove contenga false attestazioni” (Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza 16/12/2003, n. 2577).

Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - “Costituisce abuso punibile [...] il comportamento volto intenzionalmente ad umiliare, svalutare, denigrare, violentare psicologicamente, un minore, causando pericolo per la sua salute (es. insonnia, depressione, ecc.), anche se compiuto con intenzione educativa o di disciplina” [l’insegnante aveva imposto all’alunno responsabile di atti di prevaricazione e derisione verso un compagno, di scrivere per cento volte “sono deficiente”] (Corte di Cassazione, Sezione IV, sentenza 10/09/2012, n. 34492).

Ingiuria - “Integra gli estremi del reato di ingiuria la critica non corretta e non pacata da parte di un insegnante rispetto al comportamento di uno studente che, in qualità di rappresentante di classe, si sia limitato, correttamente e pacatamente, a criticare la condotta del docente, contestandogli una non coerente interpretazione del concetto di trasparenza nelle sue valutazioni, non comunicando ad un allievo, con la richiesta tempestività, l’esito di una prova orale” (Corte di Cassazione, Sezione V, 18/06/2010, n. 23693).

Conviene ora fermarsi. Il rischio, procedendo oltre, è di andare “fuori tema”. Ovvero, “partiti” da come essere docenti per fare scuola, ci riduciamo alla elencazione, a mo’ di decalogo, di come non essere... c’è tanto di quanto fin qui accennato. Nell’essere docenti, senz’altro di più, c’è anche la passione educativa, la competenza, la cura, la dedizione, la responsabilità... Per tutto ciò, in questa sede e per più anni, si è detto che l’essere docenti è mestiere da fare tremare i polsi. Consapevoli della “altezza” del compito così come della connaturata difficoltà, si conclude questa “introduzione” con il migliore augurio a tutti Voi di buon lavoro e rammentando la “preghiera per la serenità” di Reinhold Niebuhr:

“Dammi la serenità per accettare le cose che non posso cambiare. Il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare. E la saggezza di capire la differenza”.